



COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA – PIANO MOBILITÀ

Piazza Pertini n. 4

IL DIRIGENTE

A richiesta dell'Arch. Ugo BARI; prot. n° 83657; del 19.06.2019;

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;

Vista la documentazione che corredo la vigente Variante Generale al Piano

Regolatore Generale adottata dal Consiglio Comunale di Taranto con delibera n°324

del 09 Settembre 1974, approvata con Decreto Regionale n°421 del 20 Marzo 1978,

esecutivo dal 28 Aprile 1978 ai sensi dell'art. 10 della Legge 17 Agosto 1942, n°

1150;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 23 marzo 1989, n° 1185 di presa

d'atto della verifica della conformità della Variante Generale del Piano Regolatore

Generale ai contenuti della L.R. del 31 maggio 1980, n° 56;

Visto il T.U. di cui al D. Lgs. N° 267/00;

Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

- Che il suolo sito nel territorio di questo Comune, così come perimetrato e riportato nell'allegato stralcio planimetrico di P.R.G. in scala 1:5000 presentato dal richiedente a firma dell'Arch. Ugo BARI ed ivi indicato corrispondente in Catasto al Foglio di Mappa n° 181 P.IIe nn° 107-151 risulta avere la seguente destinazione di P.R.G.: P.IIa n° 107: "zona verde di rispetto" in parte; "zona verde per l'industria" in parte; P.IIa n° 151: "zona verde di rispetto".

- Le P.IIe nn° 107-151 rientrano in un'area di cui al Piano A.S.I. approvato con



[Handwritten signature]

Decreto Regionale n. 58 del 17.05.1972 per la quale il Consorzio A.S.I. ha proposto osservazione n° 322 (Punto 1) in fase di adozione della Vigente Variante Generale al Piano Regolatore Generale. Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 165 del 15.04.1975 (allegata in stralcio unitamente all'osservazione n. 322) sono stati approvati i punti 1, 3 e 6 dell'osservazione al P.R.G. n° 322 del Consorzio A.S.I.. Tale osservazione è stata ritenuta superata, con deliberazione della Giunta Regionale n° 6414 del 25.10.1977 (allegata in stralcio), in fase di approvazione del P.R.G., che chiarisce i rapporti tra Piano A.S.I. e P.R.G..


- Che con deliberazione della Giunta Regionale del 16 febbraio 2015 n. 176, (B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015) è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.).

Nell'ambito del suddetto P.P.T.R. il suolo di cui al presente certificato non risulta assoggettato ad alcun regime vincolistico di tutela.

- **Le P.lle nn° 107-151 del Foglio di Mappa n° 181** ricadono in una più vasta area ricompresa nel **"P.A.I."** (Piano di Assetto Idrogeologico) istituita dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, classificata come: **P.lla 107:** area a pericolosità idraulica: **"media probabilità di inondazione"** interamente; e a rischio **"elevato"** in parte; **P.lla n° 151:** area a pericolosità idraulica: **"media probabilità di inondazione"** e a rischio **"elevato"**.

- **Usi Civici:** *Allo stato in atti presso questa Direzione, non risultano terre demaniali civiche o gravate da uso civico ;inoltre con nota del 9 giugno 2016 Prot. n°A00079/4441 a firma del Dirigente del Servizio Dott. Giuseppe Musicco, la Regione Puglia - Assessorato alla Qualità del Territorio - Servizio Urbanistica - Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso - Usi Civici, ha comunicato che: "Dalla consultazione egli atti relativi alla sistemazione demaniale del Comune di Taranto si può concludere che non risultano terre demaniali civiche o gravate da uso civico".*




• In caso di aree percorse dal fuoco, anche se non indicate nel presente certificato, per almeno 15 anni non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio. Si segnala che ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000 deve essere espressamente dichiarato il vincolo di area percorsa da incendio, pena la nullità dell'atto; che agli atti d'Ufficio sono disponibili i dati relativi ai suoli percorsi da incendio negli anni dal 2000 al 2010, giusta delibera di G.C. del 24.06.2011 n° 108 di approvazione definitiva del Catasto dei Fuochi delle aree boscate e pascolive, ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000. Tali aree sono menzionate nel presente certificato se ricadenti in detto Catasto. Fino al nuovo aggiornamento, per gli anni dal 2010 ad oggi valgono le segnalazioni rilevabili dal sito istituzionale del Corpo Forestale dello Stato, non riportate nel presente Certificato.

• In caso di aree ricadenti, parzialmente ricadenti, prossime (non segnalate nel presente certificato) e marginali a quelle ricadenti nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e a quelle gravate da vincoli ambientali e paesaggistici, le notizie riportate devono intendersi puramente indicative sotto il profilo cartografico. L'esatto posizionamento dell'area interessata può essere riscontrata, da chi ne ha interesse, dal confronto del suo rilievo puntuale con la cartografia regionale, dell'Autorità di Bacino e/o del vincolo specifico, georeferenziato nel sistema di riferimento adottato dalla stessa Regione Puglia. La stessa verifica dovrà essere effettuata, da chi ne ha interesse, ai fini dell'individuazione del suolo rispetto al reticolo idrografico, su cui trovano applicazione le norme di tutela di cui agli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I.

Il presente certificato non riporta eventuali problematiche di natura edilizia, nonché relative a interventi realizzati a seguito di provvedimenti concessori già rilasciati con conseguenti vincoli di asservimento e/o in edificabilità, che potrebbero inficiare l'eventuale edificabilità dell'area.

• Che lo stesso suolo, in base alla sopraindicata destinazione, è soggetto alle prescrizioni riportate nei n° 15 fogli allegati, costituenti parte integrante di questa stessa certificazione.

• Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica



Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Art. 15 legge 12 novembre 2011, n° 183).

Si rilascia in bollo per gli usi consentiti dalla legge.

Taranto li, 19 LUG. 2019

IL CAPO SERVIZIO

Geom. Michele MORRONE

IL DIRIGENTE

Arch. Cosimo NETTI



Pedana

Ugo Bari
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI TARANTO
DOTT. ARCH.
UGO BARI 2.102
Via Cassopio, 47 - TARANTO

Art. 13
ZONA DI VERDE DI RISPETTO (A1)

Entro i limiti delle zone o delle aree di rispetto, istituite in particolare per garantire la formazione di distacchi a vario titolo, è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi installazione anche se modesta (tralicci, pali, cartelli, fili, etc.) salvo quanto previsto al successivo art. 54. Le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini della applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura.

Art. 54
AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ

Le aree destinate alla viabilità si distinguono in:

- a) Strade, nodi e piazze
- b) Parcheggi
- c) Rispetti stradali

Nelle aree di cui al punto a) è imposto il vincolo assoluto di inedificabilità. Nelle aree sub b), è ammissibile in casi particolari anche la costruzione di parcheggi a più livelli (art. 3 comma II lett. d) D.M. 2/4/68), in conformità al disposto dell'art. 26 delle presenti Norme.

Nelle aree sub c), definite dall'art. 13 delle presenti norme ed individuate nelle tavole di piano, solo in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse in Consiglio Comunale potrà consentire la installazione temporanea di chioschi per carburanti, giornali, bibite, ecc.


A tale scopo l'Amministrazione Comunale successivamente alla adozione del P.R.G. assumerà mediante deliberazione apposita normativa.


Art. 25
ZONE VERDI PER L'INDUSTRIA (A13)

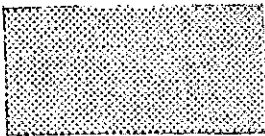
Queste zone sono state predisposte per dar luogo agli adempimenti di cui all'art. 5 capoverso 1) del D.M. 2 aprile 1968. Si prescrive che queste zone dovranno essere piantumate con alberi d'alto fusto e ciò per una aliquota non inferiore al 60% della superficie territoriale.

L'opera di piantumazione e quella manutentiva così come quella di conservazione del verde sono a totale carico delle industrie installate; tale obbligo dovrà risultare da apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta, e trascritta a cura dell'interessato, prima del rilascio della licenza edilizia relativa alla costruzione o all'adempimento o alla trasformazione della corrispondente industria.


Possono esservi costruiti solo piccoli chioschi di ristoro, servizi igienici e protezione delle persone.




SERVIZIO TECNICO
Municipio di Billa

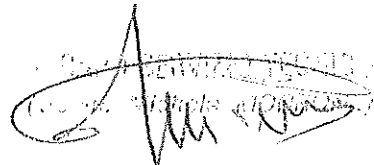
DESTINAZIONE DI ZONA			DESTINAZIONE D'USO		SIMBOLOGIA	
VERDE DI RISPETTO			DISTACCHI		A ₁	
			INDICI DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE		MC/MQ	NULLA
ATTREZZATURE (D.M. 2.4.1968)	AREE PER L'ISTRUZIONE			MQ/MQ	-----	
	ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE			MQ/MQ	-----	
	SPAZI A VERDE ATTREZZATE			MQ/MQ	-----	
	PARCHEGGI PUBBLICI			MQ/MQ	-----	
			INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA	Mc/MQ	NESSUNA	
			SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO	MQ	-----	
			INDICE DI COPERTURA	MQ/MQ	-----	
			ALTEZZA	MT	-----	
			VOLUME MASSIMO	Mc	-----	
			NUMERO DEI PIANI	N	-----	
DISTACCO MINIMO	DAGLI EDIFICI	IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA		MT/MT	-----	
		ASSOLUTO		MT	-----	
	DAI CONFINI	IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA		MT	-----	
		ASSOLUTO		MT	-----	
			ACCESSORI	Mc/Mc	-----	
			LUNGHEZZA MAX PROSPETTI	MT	-----	
			SPAZI INTERNI		-----	
			INDICE DI PIANTUMAZIONE	N/Ha	-----	
			H MAX DI CUI ART. 56 DELLE NORME	MT	-----	
PRESCRIZIONI PARTICOLARI			V. ART. 13 DELLE NORME			

Stampa e firma illeggibili



IL CAVALIERE...
 IL...
[Signature]

DESTINAZIONE DI ZONA		DESTINAZIONE D'USO		SIMBOLOGIA	
ZONA VERDE PER L'INDUSTRIA (D.M. 2/4/68)		A NORMA DELL'ART. 5/1 DEL D.M. 2/4/1968		A13	
		INDICI DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE		MC/MQ	0,01
ATTREZZATURE (D.M. 2.4.1968)	AREE PER L'ISTRUZIONE		MQ/MQ	—	
	ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE		MQ/MQ	0,1	
	SPAZI A VERDE ATTREZZATE		MQ/MQ	0,1	
	PARCHEGGI PUBBLICI		MQ/MQ	0,1	
		INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA	Mc/MQ	0,03	
		SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO	MQ	15.000	
		INDICE DI COPERTURA	MQ/MQ	0,01	
		ALTEZZA	MT	7,00	
		VOLUME MASSIMO	Mc	—	
		NUMERO DEI PIANI	N	—	
DISTACCO MINIMO	DAGLI EDIFICI	IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA	MT/MT	1/1	
		ASSOLUTO	MT	10,00	
	DAI CONFINI	IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA	MT	—	
		ASSOLUTO	MT	20,00	
		ACCESSORI	Mc/Mc	—	
		LUNGHEZZA MAX PROSPETTI	MT	40,00	
		SPAZI INTERNI		PATIO	
		INDICE DI PIANTUMAZIONE	N/Ha	100	
		H MAX DI CUI ART. 56 DELLE NORME	MT	—	
PRESCRIZIONI PARTICOLARI		(ART. 25)			





REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

COPIA



N. 6414 del registro delle deliberazioni

TARANTO - Variante Generale al Piano Regolatore Generale.

O G G E T T O :
Delibrazione C.C. n.324 del 9.9.74 e successive. Delibera consiliare
n.705 del 30.6.77.-

L'anno 1977 addì 25 del mese di OTTOBRE in Bari, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

	Pr.	Ass.		Pr.	Ass.
Nicola Rotolo . . .	Presidente	=	Giovanni Margiotta . . .	Assessore	=
Domenico Romano . .	V. Presidente	=	Angelo Monfredi . . .	»	=
Gaetano Baldassarre .	Assessore	=	Leonardo Donato Morea .	»	=
Carlo Ettore Borgia .	»	=	Vincenzo Palma	»	=
Graziano Ciocia . . .	»	=	Nicola Quarta	»	=
Pasquale Ciuffreda . .	»	=	Vincenzo Sorice	»	=
Filippo Giampaolo . .	»	=			

Assiste il PAOLO CARNEVALE segretario regionale
Il Vice Presidente e Assessore Regionale Enrico Orsichistica, Assente del
Territorio e Programmazione, avv. Domenico Romano, riferisce:

"Il Comune di Taranto - dotato di P.R.G. e di Regolamento Edilizio appro-
vati con decreto del Presidente della Repubblica in data 30.6.1954, e suc-
cessive varianti, nonché di Piano di Zona di cui alla legge 18.4.1962 n.
167 approvato con D.M. in data 18.2.65 e varianti successive - con delibera-
zione consiliare n.324 del 9.9.74 adottò una variante generale al Piano
Regolatore Generale redatto dal Prof.Arch.Giovanni Barbin e ing.Francesco
Vinciguerra.

Per detta variante venne seguita la normale procedura di pubblicazione
prevista dalle leggi in vigore, ed alla stessa vennero presentate n.410
osservazioni in merito alle quali il Consiglio Comunale controdedusse con
le delibere n.141 del 7.3.75, n.147 dell'11.3.75, n.150 del 26.3.75, n.152
del 27.3.75, n.159 del 7.4.75 e nn.163 - 165 - 171 del 15.4.75.

A tali osservazioni sono da aggiungere poi altre sei pervenute diretta-
mente alla Regione Puglia, portando così a 416 il numero delle osservazio-



Visto l'art. 10 della legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150 modificato ed integrato dalla legge 6.8.67 n. 765;

A voti unanimi palesemente espressi;

D E L I B E R A

di approvare la Variante Generale al P.R.G. di Taranto, di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 324 del 9.9.74, n. 141 del 7.3.75, n. 147 dell'11.3.75, n. 150 del 26.3.75, n. 152 del 27.3.75, n. 159 del 7.4.75, n. 163 - 165 e 171 del 15.4.75 e n. 708 del 30.6.77, con l'introduzione negli atti delle seguenti prescrizioni e modifiche che nella quasi totalità il Comune ha già recepito con la citata delibera consiliare n. 708 del 30.6.77:

1) - Rapporti fra la variante generale al P.R.G. di Taranto ed il Piano ASI di Taranto -

Si prende atto della Sentenza della Corte Costituzionale del 21-29 dicembre 1976 n. 209, attinente l'art. 147 - primo ed ultimo comma - del T.U. 30.6.1967 n. 1523 sul Nucleo di Sviluppo Industriale, nonché di quanto al proposito precisato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2184 del 26.4.77 e contenuto nella delibera del Consiglio Comunale di Taranto n. 708 in data 30.6.77.

Al proposito si ritiene utile nella presente sede evitare ulteriori disquisizioni sulla natura e validità dei piani territoriali di coordinamento, dei piani regolatori ASI, dei piani regolatori comunali e dei piani dell'art. 27 della legge n. 865/1971; ciò in quanto un discorso completo al riguardo non può prescindere - sul piano delle tendenze urbanistiche e giuridiche - dalla nuova realtà regionale e dalle questioni legati ai problemi propri delle autonomie locali e della formazione di enti intermedi, cosa che del resto viene ampiamente confermata da una analisi comparata degli statuti delle varie regioni, nonché dallo studio di diverse leggi regionali attinenti la tutela ed uso del territorio, la costituzione dei comuni, i piani regolatori, ecc., e di decreti di attuazione della legge statale n. 382/1975;

Si è però del parere che il deliberato della Giunta Regionale vada meglio chiarito, alla luce non solo delle decisioni della Corte Costituzionale, ma anche di quanto in più riprese assentito dal Consiglio Comunale di Taranto sulla rispondenza della variante generale al P.R.G. agli orientamenti ed indicazioni del Piano ASI vigente (cosa questa in linea generale dimostrata e dalla cartografia di piano e dalla natura delle osservazioni presentate).

In conclusione si ritiene che tutte le determinazioni conclusive sulla Variante Generale al P.R.G. in esame vadano impostate alla luce della considerazione che il Piano ASI va inteso come Piano Ter-

territoriale di coordinamento e quindi Piano di direttive, mentre i Piani Regolatori Generali e le varianti relative dovranno - uniformandosi alle direttive ed indirizzi proprii dei piani ASI - contenere tutte quelle previsioni, tipizzazioni e vincoli di dettaglio che i Piani ASI non possono contenere data la loro caratteristica di piani di massima.

In particolare, poichè la Variante Generale al P.R.G. di Taranto tenuto conto del Piano ASI, considerato proprio come un piano di direttive a carattere generale, con la considerazione precedente si ritengono superate tutte le specifiche osservazioni e prescrizioni all'uso contenute nella precedente relazione dell'Ufficio Urbanistico (n. 1466 dell'11.2.1977) e nel Voto n. 66 in data 1.3.1977 del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per la Puglia.

B/1) - Tavola 1 - in scala 1:100.000 - Territorio della provincia di Taranto con schema di riferimento territoriale della Variante Generale al P.R.G. -

In detta tavola va inserito quanto segue:

"Per quanto attiene le previsioni di viabilità a livello territoriale, si concorda di massima con quanto espresso al riguardo dalla Soprintendenza ai Monumenti per la Puglia con nota del 14.5.76, e si precisa che le stesse non appaiono sufficientemente coordinate con il restante territorio; pertanto esse hanno carattere indicativo e non prescrittivo, ed in fase attuativa dovranno essere opportunamente migliorate sotto l'aspetto tecnico-urbanistico e territoriale.

In particolare, per quanto attiene la strada a scorrimento veloce fra il ponte Punta Penna e lo svincolo autostradale, attraversante il territorio di Massafra, data la presenza del Piano ASI (in quanto di direttive) regolarmente approvato, e data la necessità di salvaguardare le aree d'interesse paesistico, storico ed archeologico attraversate, si è del parere che la stessa vada stralciata dalle previsioni del presente piano e rinviata a studi successivi, anche in variante al Piano ASI ed al P.R.G., che dovranno essere adottati ed approvati a norma di legge e sui quali si dovranno esprimere anche la Soprintendenza alle Antichità e quella per i beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia."

C/1) - Tavola n. 4 - in scala 1:25.000 - Tavola d'insieme della Variante al P.R.G. -

In detto grafico va inserito quanto segue:

"1) Poichè la zonizzazione del territorio comunale risulta non facilmente individuabile, si precisa che in caso di contrasto fra le indicazioni della presente tavola e quelle degli altri grafici di progetto, per le zone interessate valgono le

Delibera consiliare n. 141 del 7.3.75

Osservazioni n. 11 - 42 - 61 - 70: Si concorda con quanto deliberato al riguardo dal Consiglio Comunale e pertanto le richieste degli interessati vengono accolte parzialmente, con la conseguente integrazione dello ultimo comma dell'art. 43 delle Norme di Attuazione.

Osservazione n. 35 - Si respinge, concordando con i motivi addotti al riguardo dal Consiglio Comunale.

Osservazione n. 37 - Si accoglie parzialmente, concordando con quanto espresso in merito dal Consiglio Comunale.

Osservazione n. 87 - Si accoglie parzialmente, concordando con quanto deliberato in proposito dal Consiglio Comunale, e conseguentemente si integra il punto g) dell'art. 43 delle Norme di Attuazione.

Osservazione n. 159 - L'osservazione s'intende superata dalle considerazioni in precedenza svolte sui rapporti tra Piano ASI e P.R.G.

Osservazione n. 183 - Si respinge, concordando con quanto detto al riguardo dal Consiglio Comunale.

Delibera consiliare n. 165 del 15.4.75

Osservazioni n. 322 e 161 - Vale quanto riportato per l'osservazione n. 159.

Osservazione n. 330 - Si accoglie, con definizione a livello di Piano Particolareggiato, concordando con le motivazioni espresse al riguardo dal Consiglio Comunale.

Osservazione n. 302 - Si respinge, per le stesse motivazioni addotte al riguardo dal Consiglio Comunale.

Osservazione n. 401 - Si respinge, concordando con quanto detto al riguardo dal Consiglio Comunale.

Delibera consiliare n. 171 del 15.4.75

Osservazione n. 304 - Si respinge in quanto per la parte attinente la Variante Generale al P.R.G. le richieste sono in contrasto con l'impostazione generale del Piano (vale anche quanto deciso sulla osservazione n. 314 presentata dall'Ente Provinciale del Turismo di Taranto).

Per quanto poi attiene le richieste riguardanti la Composizione della Commissione Edilizia, le stesse non possono essere accolte in quanto concernono il Regolamento Edilizio già approvato con decreto Regionale n. 5020 del 2.12.75 e non la variante in esame.

Ciò detto, si accoglie esclusivamente la richiesta di riduzione del lotto minimo per la zona C8 direzionale (art. 38 Norme di Attuazione) e si precisa che tale lotto minimo viene fissato in mq. 25.000, come proposto dal Consiglio Comunale; inoltre per quanto attiene le zone di tipo A (C3) e di tipo B (D4), regolamentate dagli articoli 43 e 44 delle Norme di Attuazione, alla parola "botteghe" (punto e) art. 43) a pag. 70,

Elez. Amm. 7 Giugno 1970



N. 165 del Registro

CITTA' DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

Esame di 407 osservazioni presentate in ordine alla Variante al Piano Regolatore generale della città - Controdeduzioni alle stesse - Prosecuzione.

L'anno millenovecentosettanta cinque il giorno quindici del mese di aprile alle ore 18,30, in Taranto e nel Palazzo di Città.

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza del Sig. Giancane G. ppe. - Assess. delegato con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Sig. Dr. Francesco D'Elia.

Eseguito l'appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:

	Assenti		Assenti
1. Lorea Giulio Cesare		26. Falconi Guerino	
2. Mignogna Cosimo		27. Intelligente Augusto	
3. Lorusso Franco	1	28. Palmisano Emanuele	
4. Festinante Luigi		29. Pollicoro Vincenzo	
5. Sala Paolo		30. Latanza Cosimo	
6. Diotaiuti Francesco	29.	31. Cellamare Francesco	
7. Orlando Cataldo		32. Pulpo Cataldo	
8. Giudetti Angelo		33. Lo Franco Francesco	
9. Santalucia Pasquale	3	34. Taurino Nicola	
10. Zappimbulso - Pappacena Pia		35. Andrisani Vincenzo	
11. Cariddi Caterina		36. Miccoli Cosimo	6
12. Petio Vito		37. Cigliola Antonio	
13. Fiore Nicola		38. Giancane Giuseppe	
14. Cavallo Giovanni		39. Lamanna Eustachio	
15. Parabita Francesco		40. Ladaga Luigi	
16. Ruggiero Enzo		41. Blasi Stelio	
17. Cassone Egidio		42. Speziale Vittorio	
18. Blasi Cataldo		43. Romano Alessandro	
19. Castronuovo Pasquale		44. D' Ayala - Valva Roberto	
20. Picciarelli Salvatore		45. Cito Giovanni	
21. Muciaccia Elio		46. Fullone Vincenzo	
22. De Falco Nicola	45.	47. Fullone Pasquale	
23. Cannata Giuseppe		48. Fico Giovanni	

[Handwritten signature]

PRESIDENTE: "Esaurito l'argomento relativo all'esame dei ricorsi per l'Assegnazione di suoli alle cooperative, possiamo continuare l'esame delle restanti osservazioni presentate avverso la variante al Piano Regolatore Generale. Dò, quindi, la parola al Presidente della Commissione per l'Assetto del Territorio, consigliere Ruggiero, per la esposizione delle proposte formulate, dall'anzidetta Commissione."

CONSIGLIERE RUGGIERO:

Osservazione n.322 - Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale

Articolata su 8 punti rilievi quanto a difformità che intercorrono tra previsioni della Variante e previsioni del Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di cui al D.P.C.M. in data 27 aprile 1964 e del Decreto n.58 del 17.5.1972.

Le osservazioni proposte dal Consorzio A.S.I. sono il segno di un preesistente contrasto tra le previsioni di due strumenti urbanistici di diverse finalizzazioni e dimensioni tra le quali invece una elaborazione concordata è più che mai auspicabile.

In tal senso la proposta di collaborazione avanzata dall'ASI risponde ad una esigenza che il Consiglio Comunale ha già da tempo avvertito e che intende perseguire in tutte le fasi di elaborazione, di adozione e di gestione degli strumenti urbanistici.

Quanto al merito delle osservazioni si propone l'accoglimento di quelle relative ai punti 1, e 6 con il recepimento delle aree sulle quali si sono già insediate alcune iniziative industriali, ed altre sono state localizzate con assegnazioni alla data odierna e di quella relativa alla Stazione Lariccia di cui al punto 3.

Quanto alla osservazione n.2, ferma restando la esigenza di dotare l'area industriale di verde a soddisfacimento dell'art.5 del D.M. se ne propone una modifica relativamente alla Lamel.

Le altre osservazioni vengono respinte.

Poichè nessun consigliere chiede di parlare, il Presidente mette ai voti la proposta formulata dalla Commissione Assetto del territorio, come sopra enunciata dal suo Presidente Consigliere Ruggiero e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n.148, modificato dal R.D. 30 dicembre 1923, n.2839, nonché la legge 9 giugno 1947, n.530;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n.62 e successive modificazioni;
Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

approvarla integralmente.

Consortorio per l'area di Sviluppo Industriale
di TARANTO

Per i dati relativi al presente
documento si veda il verbale
del 12.12.74



Al Comune di
TARANTO

Ore 10,10

Il sottoscritto Avv. Francesco Muschio Schiavone, presidente e legale rappresentante del Consortorio per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto - Ente di Diritto Pubblico - con sede in Taranto alla Via P. Amedeo n.22,

PREMESSO CHE:

Il Comitato Direttivo del Consortorio nelle sedute del 9 e 21 Dicembre 1974 ha esaminato la Variante Generale del Piano Regolatore della città ed ha altresì affermato che intende fornire all'Amministrazione Comunale la propria collaborazione ed espereinzaq formalizzando le discordanze con il piano consortile e proponendo le proprie osservazione che si fondano anche sulla considerazione di vanificare eventuali interventi di terzi.

Preliminarmente ha rilevato che i Piani Regolatori delle Aree e dei Nuclei di sviluppo industriale di cui al T.U. n.1523 del 30 giugno 1967 (che ha coordinato tutta la precedente normativa emanata a favore del Mezzogiorno) sono strumenti urbanistici di pianificazione territoriali produttivi di effetti giuridici (art.146 del citato T.U.) nell'ambito della perimitrazione territoriale dagli stessi definita; Fatta questa considerazione che delinea la base giuridica, il Comitato Direttivo del Consortorio ha rilevato che la Variante Generale al Piano Regolatore della città, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 9.9.1974, non ritiene conto delle previsioni del Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Taranto di cui al D.P.C.M. in data 27.4.1964 e del decreto n.58 del 17.5.1972 con cui il Presidente della Giunta Regionale Pugliese ha approvato una variante stralcio.

In particolare il Comitato Direttivo ha rilevato quanto segue:

Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale
di TARANTO

2).

(1) Lo stralcio di variante al Piano Regolatore dell'A.S.I. prevede, fra l'altro, l'ampliamento della zona industriale lungo una fascia di m. 350 in fregio alla SS. 106 (Jonica).

Su tale zona, approvata con decreto regionale, hanno costruito i loro impianti, con regolare licenza comunale, la fabbrica di mattoni Dioguardi; la fabbrica d'ossigeno SAPIO; l'impianto dell'ITALTUBI. Il Consorzio, in virtù di tale approvazione, ha potuto deliberare l'assegnazione di suolo, nella stessa zona, alla Monsider-Sud, alla Mitem e ad altre industrie.

La variante generale al piano regolatore della città prevede invece su tale zona il vincolo di verde per l'industria (A₁₃).

- 2) Parte delle zone su cui insistono gli stabilimenti della Lanel, Cementir, Covengas, Italsider sono state indicate nella variante di cui trattasi come zona verde per l'industria (A₁₃) in relazione all'art. 5 del decreto ministeriale 2.4.1968 che destina il 10% delle zone industriali a verde.

Si fa notare che - a parte la considerazione che il Consorzio ha già previsto l'aliquota di legge per tale scopo - porre un vincolo a verde su zone in cui operano già da anni opifici che hanno programmato la loro espansione significa precludere tali possibilità e vanificare i risultati sin qui conseguiti.

- (3) Il consorzio è in procinto di eseguire i lavori per la costruzione della stazione La Riccia anche per aderire alle richieste dei Sindacati delle Ferrovie Sud-Est e dalle aziende industriali. Tale ubicazione comporta una serie di servizi (agenzie di trasporto, depositi, officine AMAT e Sud-Est ecc.)/
Si coglie l'occasione per precisare che l'iniziativa di cui trattasi interessa un territorio che nel piano consortile e nella variante comunale ha una destinazione a verde e che solo la carenza di rapporti ha impedito lo scambio di notizie e informazioni per comuni orientamenti.

- 4) La viabilità interessante la zona di Bellavista sarebbe da rivede-

Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale
di TARANTO

Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale
di Taranto
23 a 29 del
1974

5) L'autoporto di Statte dovrebbe essere collegato con opportune vie di comunicazioni di trasporto ferroviario per consentire l'interscambio delle merci. Ove ciò non fosse possibile prevedere per esso l'ubicazione in altra zona o un ridimensionamento.

6) La previsione formulata per la zona che il piano consortile destina all'insediamento di piccole industrie va modificata e definita nei limiti di cui al vigente piano regolatore per l'area di sviluppo industriale in quanto - scattate le norme di salvaguardia - sarebbero vanificate tutte le iniziative per l'insediamento di nuovi opifici e l'ampliamento di quelli esistenti. (Belleli, SIMI, Sider Taranto). Lo stesso dicasi per le localizzande aziende di cui al precedente punto 1).

7) Il parco territoriale a ridosso della zona portuale (zona tra la ferrovia Taranto-Bari, la S.S. n.106 ed il primo canale di scarico industriale) sottrae al porto aree di alto interesse per la movimentazione delle merci e l'ubicazione dei servizi.

8) Le zone industriali di espansione (C4) non sono suffragate per la loro dimensione e per la loro ubicazione e dimensione da alcun programma previsionale.

Il Comitato Direttivo del Consorzio ha altresì espresso fiducia che le osservazioni innanzi dette, formulate come già detto con spirito di concreta collaborazione siano opportunamente considerate ed accolte.

Taranto 23 dicembre 1974



IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Muschio Schiavone)

REGIONE PUGLIA

N. 58/R.D.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Signor Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno in adempimento del disposto dell'art. 4-comma IV-della legge n. 853 del 6 ottobre 1971 - ha rimesso a questa Regione la delibera 24 luglio 1971 del Comitato Direttivo del Consorzio per l'A.S.I. di Taranto, con la quale lo stesso, accogliendo il suggerimento formulato dalla Commissione Interministeriale per i Piani Regolatori delle aree e dei nuclei industriali nel voto n. 109 del 9 marzo 1971, ha adottato una soluzione di stralcio della variante generale proposta con precedente delibera del 21.12.1970;

RITENUTO di dover dare il seguito di competenza alla pratica di che trattasi;

VISTA la relazione n. 553 in data 8 gennaio 1972 della Sezione Urbanistica Regionale;

PRESO ATTO della regolarità della procedura seguita dal Consorzio A.S.I. in ordine alla pubblicità degli atti tecnico-amministrativi dell'anzidetto stralcio di variante;

VISTA la delibera in data 28 marzo 1972, con la quale il Consorzio medesimo, in considerazione delle improcrastinabili necessità manifestate dall'Italsider, ha espresso, previe intese con l'Amministrazione Comunale e con l'Amministrazione Provinciale di Taranto, avviso favorevole per la costruzione del 1° lotto funzionale del nuovo porto ad Ovest di Punta Rondinella di Taranto;

SENTITA, anche su questo particolare problema, la Sezione Urbanistica Regionale che, con nota n. 195/RP del 14 aprile 1972, si è favorevolmente pronunciata;

VISTA la delibera n. 9 Reg. B del 12.5.1972, con la quale la Giunta Regionale ha ritenuto meritevoli di approvazione lo stralcio della variante adottato dall'A.S.I. di Taranto con delibera 24 luglio 1971 e, limitatamente all'aspetto urbanistico, la proposta di cui alla succitata delibera del 28 marzo 1972;

TENUTE PRESENTI le condizioni e prescrizioni contenute nella suddetta delibera della Giunta Regionale e che qui di seguito si trascrivono:

- 1)- Infrastruttura portuale aperta e pubblica;
- 2)- Armonizzazione della nuova struttura portuale a quella esistente e all'insenatura del Mar Piccolo in termini urbanistici validi;
- 3)- Infrastrutture viarie (strada ferrata e strada statale ionica) a servizio del porto senza spostamento di sede;
- 4)- Realizzazione della strada Candela-Nardò in modo da rispettare lo sviluppo urbano di Taranto. Il tracciato deve collegare al territorio le altre comunità urbane;

REGIONE PUGLIA

- 5)- Revisione della sede dell'area industriale di Grottaglie e individuazione di industrie che non pregiudichino l'ambiente;
- 6)- Verifica della collocazione delle aree industriali minori. Diversa collocazione o eventuale accorpamento in funzione della modifica del tracciato stradale Nardò-Candela, con salvaguardia delle zone archeologiche, del paesaggio e dei programmi e dei piani regolatori già esistenti;
- 7)- Previsione del collegamento della città di Taranto con lo sbocco dell'autostrada Bari-Taranto, attraverso un'arteria che da Palagianello si colleghi alle autostrade urbane Punta Penna-Pizzone;
- 8)- Affiancare ai tecnici dell'A.S.I. tecnici delle Amministrazioni Comunali e Provinciali al fine di pervenire, in tempi brevi, ad un progetto portuale completo ed organico, in aderenza alla 3^a soluzione proposta dall'A.S.I. e alla individuazione di ipotesi di stralcio sul piano esecutivo;

VISTO l'art.4-comma IV-della legge 6 ottobre 1971, n.853;

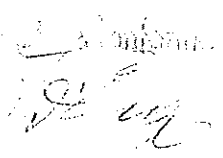
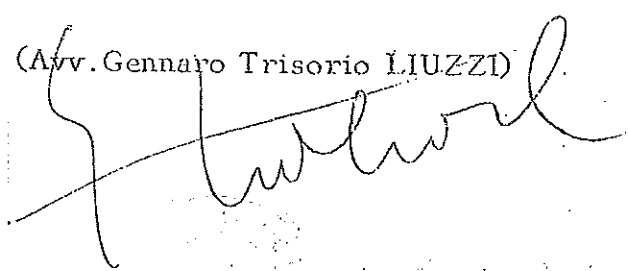
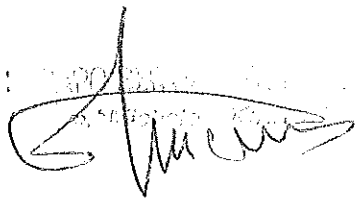

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

D E C R E T A

- E' approvato - alle condizioni innanzi specificate - lo stralcio della variante al piano regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Taranto adottato dal Comitato Direttivo del Consorzio ASI/TA con delibera del 24 luglio 1971.
- E', altresì, approvata, limitatamente all'aspetto urbanistico, la proposta di cui alla delibera in data 28 marzo 1972 del Comitato Direttivo del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto, concernente la costruzione del 1° lotto funzionale del nuovo porto ad Ovest di Punta Rondinella di Taranto.
- I relativi atti e grafici, vistati dallo scrivente, sono allegati al presente decreto e formano parte integrante dello stesso.
- Il presente decreto verrà inserito per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura del Consorzio ASI di Taranto, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Taranto.

BARI, lì 17.5.1972

(Avv. Gennaro Trisorio LIUZZI)





Ministero dell'Economia e delle Finanze

MARCA DA BOLLO

€16,00

Entrate

SEOTCI/00

00036359 00001A7 W0183001
00065506 14/16/2017 08:38:00
4578-00008 2564408780EBC8
IDENTIFICATIVO 01160886233305



Ministero dell'Economia e delle Finanze

MARCA DA BOLLO

€14,00

QUATTORDICI/00

Entrate

00029785 00008894 W0EX6001
00031181 02/09/2019 12:38:31
4578-00010 3CE88CF4B107D0DE
IDENTIFICATIVO 01171298030166

